



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE PENALE

Il giudice dott.ssa Alessandra Cardarelli

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di

BENASSI FRANCO CLAUDIO, nato l'11.2.1957 a Ciano d'Enza (RE), difeso di fiducia dall'Avv. Nino G. Ruffini del Foro di Reggio Emilia.

- presente -

IMPUTATO

"a) del reato p. e p. art. 674 c.p. perché, non provvedendo ad adeguata pulizia dei recinti in cui custodiva i propri cani e dell'area cortiliva circostante, mantenendovi a lungo le deiezioni degli animali, provocava esalazioni maleodoranti idonee a provocare molestie ai condomini del confinante Condominio "La Fornace" sito in via Costa 16/18.

In Canossa dal settembre 2008 al 7 luglio 2011.

b) del reato p. e p. art. 659 c.p. perché, non impedendo l'abbaiare e latrare continuo, anche notturno, dei propri cani, disturbava le occupazioni ed il riposo dei vicini, condomini del Condominio "La Fornace".

In Canossa dal settembre 2008 al luglio 2011"

Con la **PARTE CIVILE** costituita **LARI CARLA**, nata l'1.6.1948 a Reggio Emilia, domiciliata ex lege presso lo studio e la persona dell'Avv. Rossella Ognibenei del Foro di Reggio Emilia, che la rappresenta e difende in giudizio.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il pubblico ministero, ritenuta la continuazione, più grave il capo b, € 100,00 di ammenda.

Il difensore della parte civile costituita così conclude:

"Chiede la condanna penale dell'imputato; la sua ulteriore condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici e morali patiti e patiendi, conseguenti ai fatti di cui all'imputazione e

Sentenza N. 1189

del 8/7/2013

N. 1116/12 Rege Trib.

N. 1111/11 R.G.N.R.

N. 9 G.I.P.

Depositata in Cancelleria

il 6/8/2013

Data irrevocabilità

N. _____ Reg. Es.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

Comunicata ex art. 15
disp. reg. il

N. _____ RCA

Comunicata ex art. 27
disp. reg. il

N. _____ RCA

1

10

come sopra illustrati e descritti, danni da liquidare in somma non inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemilacenti), attribuendo una provvisionale nella misura di euro 3.000 (tremila);

la liquidazione delle spese legali di costituzione di parte civile come da separata nota spese che si deposita."

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

FATTO E DIRITTO

BENASSI FRANCO CLAUDIO veniva tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati a lui ascritti ai capi a) e b) della rubrica.

Alla prima udienza del 27 settembre 2012, accertata la regolare costituzione delle parti, ivi compresa la parte civile Lari Carla, venivano ammesse le prove richieste dalle parti stesse.

Alla successiva udienza del 7 febbraio 2013 venivano, quindi, sentiti i testi Ferretti Lorenza, Lari Carla e Reverberi Maria Grazia, indotti dall'accusa, e veniva, altresì, acquisita la documentazione prodotta dalle parti.

L'istruttoria proseguiva all'udienza del 30 maggio 2013, con l'audizione dei testi Coscelli Daniele, Belloni Letizia e Cocconcelli Renzo, indotti dalle parti; alla medesima udienza l'imputato rendeva l'esame.

Alla successiva udienza dell'8 luglio 2013 le parti procedevano, quindi, alla discussione concludendo come da verbale.

* * *

Occorre, in fatto, premettere che la presente vicenda trae origine dalla querela presentata nei confronti dell'odierno imputato da Lari Carla.

Quest'ultima, sentita all'udienza del 7.2.2013, dopo avere precisato che la sua abitazione è situata in uno degli edifici condominiali adiacenti all'abitazione del BENASSI, ha innanzitutto riferito che fin dall'anno 2008 si era verificata una situazione "intollerabile" a causa dei forti odori e del rumore costante causati dalla presenza, presso quell'abitazione, di vari cani, custoditi dall'imputato nel giardino (confinante con quello della Lari) (*"Addirittura giorno e notte abbaiano, la puzza che c'è, insomma io non posso vivere così, che sono al piano terra anche. Non si può tenere aperto le finestre e niente perché entra la puzza (...) siamo andati io e mio marito da uno psicologo, perché non si dorme e tuttora non dormiamo e dobbiamo prendere questi farmaci per potere riposare tranquilli (...) Sì, più che altro per l'odore perché, guardi, sinceramente è una cosa allucinante. Io non posso vivere fuori eh, mangiare fuori, chiamare amici perché mi entra l'odore in casa"*: cfr. pag. 13).

In particolare, il continuo abbaiare (di giorno e di notte) dei cani e l'odore determinato dalle deiezioni degli stessi erano diventati, a partire da quell'anno, talmente intollerabili che la Lari – secondo quanto da lei affermato nel prosieguo della deposizione – dopo avere inutilmente richiesto all'imputato di modificare la situazione, si era rivolta dapprima ai vigili ed ai Carabinieri e successivamente anche al Sindaco, tanto che in più occasioni erano intervenuti gli organi competenti dell'A.S.L. proprio per verificare le modalità con cui erano tenuti i cani.

La Lari ha, infine, precisato che, nonostante le sue plurime richieste e gli interventi ed accessi del personale del comune (a seguito dei quali era stata, altresì, emessa nei confronti del BENASSI

un'ordinanza sindacale che gli imponeva lo spostamento degli animali: cfr. ordinanza del 13.6.2009, prodotta dall'accusa all'udienza del 7.2.2013), la situazione non era mutata ed era, anzi, peggiorata negli anni successivi.

In ordine ai predetti controlli dell'A.S.L. ha, quindi, riferito la teste Reverberi, che, dopo avere precisato di essere intervenuta in plurime occasioni a seguito delle segnalazioni provenienti dall'amministratore del condominio e dalla Lari, ha dichiarato che, in occasione del primo sopralluogo del mese di ottobre 2008, era stata accertata la presenza di cinque cani (che erano situati molto vicino alla recinzione rispetto al giardino dell'edificio condominiale confinante -- *"il box esterno era a pochi metri proprio"*: cfr. pag. 14 -- ed abbaiano), ed era stato rilevato l'odore *"abbastanza sgradevole"* (nonostante fosse già autunno); che, a seguito di quel primo sopralluogo, il BENASSI era stato invitato a *"tenere molto pulito il box"* e a valutare un eventuale spostamento di quel box; che nonostante tale invito erano proseguite le lamentele da parte dell'amministratore del condominio confinante ed era stata, quindi, sollecitata l'adozione, da parte del sindaco, di provvedimenti amministrativi che determinassero la cessazione della situazione segnalata; che successivamente, nel corso di un ulteriore sopralluogo del 2011, erano state coperte le recinzioni del box che custodiva i cani (tanto che non era stato possibile verificare il numero dei cani presenti in quel momento), ma era stata, comunque, accertata nuovamente la presenza di un forte odore di escrementi (circostanza, quella della presenza di escrementi all'esterno del box, risultante anche dalla deposizione della teste Ferretti, guardia zoofila che aveva effettuato altro sopralluogo nel 2009: cfr. pag. 5 del verb.); e, infine, che solo nel mese di ottobre 2011 -- ma a seguito di un incontro concordato con lo stesso BENASSI -- era stata accertata la presenza di due soli cani ed il box era risultato pulito.

Orbene, alla luce di tali risultanze deve ritenersi accertato che le modalità di tenuta dei cani da parte dell'imputato (quanto meno negli anni 2008-2011) erano state tali da comportare sia l'emissione di forti e persistenti odori di escrementi nell'area del confinante edificio condominiale, dove abitava la Lari, sia il continuo latrare dei cani, in condizioni tali da recare molestia e disturbo al riposo delle persone, anche in ragione della frequenza e dell'orario.

Né rilevano in contrario le deposizioni dei testi Cocconcelli e Belloni, indotti dalla difesa, posto che la deposizione della Belloni appare di dubbia attendibilità, laddove la stessa ha riferito della presenza di due soli cani e dell'assenza di odore di escrementi, in contrasto con quanto direttamente accertato dalla responsabile dell'A.S.L.; mentre la situazione descritta dal teste Cocconcelli (dimorante in un edificio diverso da quello della Lari) circa le pulizie pressoché quotidiane del box di custodia dei cani, da parte dell'imputato, pare riferirsi ad un periodo successivo a quello delle verifiche svolte dal personale dell'A.S.L. e non è, comunque, tale da inficiare quanto direttamente accertato dalla Reverberi.

Appare, pertanto, evidente la sussistenza sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo di entrambi i reati contestati all'imputato.

Ed invero, per quanto riguarda il reato di cui all'art. 674 c.p., è proprio l'entità delle esalazioni maleodoranti (quali riferite dalla parte offesa e dalla teste Reverberi), determinate dalla presenza di più animali nel cortile dell'imputato (confinante con l'edificio condominiale interessato, ed in particolare con l'abitazione della parte civile, situata al piano terra) ed imputabili a quest'ultimo (ed alla mancata adozione delle cautele idonee ad evitare disturbi e molestie ai vicini), che – per l'evidente superamento della normale tollerabilità, in ragione degli effetti provocati da tali esalazioni (dei quali ha, in particolare, riferito la parte civile) – consente di ravvisare, nella fattispecie in esame, la contravvenzione oggetto di contestazione.

Quanto, poi, al reato di cui all'art. 659 c.p., è sufficiente osservare – per rispondere sul punto alle specifiche doglianze mosse dalla difesa – che, se è vero che la condotta produttiva di rumori deve incidere sulla tranquillità pubblica (in quanto l'interesse tutelato dalla norma è la pubblica quiete) e che la sola parte civile (costituita nel presente processo) ha presentato querela ed intrapreso specifiche azioni (anche giudiziarie) nei confronti dell'imputato, è altrettanto vero che, ai fini della configurabilità del reato in esame, è sufficiente che *“l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone”* (Cass. Sez. I, 23.12.1999, n. 14607): situazione, questa, certamente sussistente nell'ipotesi in esame, atteso che, secondo quanto riferito dal teste Coscelli, vari erano stati i condomini che si erano lamentati delle modalità di tenuta dei cani (cfr. in particolare, pagg. 9 e 10 della deposizione), pur se, dopo che si era discusso della possibilità di intraprendere azioni giudiziarie e delle spese da sostenere, l'assemblea condominiale aveva deciso, a maggioranza, di non procedere in via giudiziale (il che non incide certo sulla potenzialità diffusiva del disturbo e non esclude, quindi, l'esistenza del reato).

Accertata, dunque, alla luce delle predette risultanze e considerazioni, la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, va osservato, quanto alla determinazione della pena, che nella specie sussistono i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (in ragione del suo corretto comportamento, anche dopo i fatti, e per l'assenza di precedenti penali a suo carico); con l'effetto che, valutati gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (e non potendosi ravvisare la continuazione, trattandosi di reati contravvenzionali tipicamente colposi), pena equa appare quella di € 100,00 per ciascun reato (pena base € 150,00, ridotta di un terzo ex art. 62 *bis* c.p.).

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Ricorrono, infine, i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, stante l'assenza di precedenti penali a carico dell'imputato.

All'accertamento della penale responsabilità di quest'ultimo consegue la sua condanna al risarcimento, in favore della parte civile costituita, dei danni, da liquidarsi in separato giudizio

civile (non essendo possibile procedere in questa sede alla loro liquidazione in via definitiva, essendo stati richiesti anche il danno biologico ed i danni patrimoniali), con l'assegnazione di una provvisoria immediatamente esecutiva di € 1.000,00.

L'imputato va, infine, condannato alla rifusione, in favore della predetta parte civile, delle spese processuali che, in ragione della limitata entità delle questioni trattate, vanno liquidati in complessivi € 1.500,00, oltre IVA e CPA, come per legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 100,00 di ammenda, quanto al reato di cui al capo a), ed alla pena di € 100,00 di ammenda, quanto al reato di cui al capo b), oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, danni da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva di € 1.000,00; nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per la costituzione e difesa che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre IVA e CPA, come per legge.

Motivazione al 30° giorno.

Reggio Emilia, 8/7/2013

Il Giudice

